Deliberazione n. 141/2025/PREV

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati:

Antonello COLOSIMO	Presidente
Antonella VALERIANI	Consigliere
Antonino GERACI	Referendario
Francesca ABBATI	Referendario - relatore

nell'adunanza del 30 settembre 2025

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 24 novembre 2000, n. 340, recante Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi, con particolare riferimento all'art. 27 "*Accelerazione del procedimento di controllo della Corte dei conti*";

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte, come modificata dalle deliberazioni delle medesime SS.RR. n. 2 del 3 luglio 2003, n. 1 del 17 dicembre 2004, n. 1 del 6 giugno 2011, nonché dalle deliberazioni del Consiglio di Presidenza n. 229/CP del 19 giugno 2008, n. 111/CP/DEL/2023 del 14 aprile 2023, n. 248/CP/2023 del 15 novembre 2023, n. 223/CP/2024 del 29 maggio 2024 e n. 406/CP/2024 del 26 novembre 2024;

VISTA la deliberazione n. 8/2025/INPR con la quale questa Sezione ha approvato il programma dell'attività di controllo per l'anno 2025, successivamente integrato con la deliberazione n. 101/2025/INPR;

VISTO il decreto prot. n. 62776 del 17 luglio 2025 che approva il contratto di vendita di un lotto, costituito da n. 10 autoveicoli/motocicli dichiarati fuori uso "*per cause tecniche*" o "*per vetustà e usura*", in dotazione al Comando Ragione Umbria e ai Reparti dipendenti, stipulato mediante scrittura privata, con la società *omissis* per l'importo complessivo di euro 3.789,00, pervenuto al controllo preventivo di legittimità in data 5 agosto 2025 ed acquisito al prot. n. 2144 in pari data, unitamente alle relative integrazioni documentali, di cui ai protocolli nn. 2145 e 2146 del 5 agosto 2025;

VISTO il rilievo prot. n. 2194 del 14 agosto 2025;

VISTA la nota n. 72891 del 25 agosto 2025, acquisita al protocollo della Sezione n. 2227 in pari data e trasmessa dall'Amministrazione per conoscenza alla locale Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni, con la quale è stato riscontrato il suddetto rilievo;

VISTA la relazione di deferimento del 10 settembre 2025 a firma congiunta del Magistrato Istruttore e del Consigliere Delegato, dalla quale è emersa l'opportunità e la necessità di stimolare il contraddittorio con l'Amministrazione mediante pubblica adunanza e la richiesta di fissazione dell'adunanza, per la discussione in contraddittorio;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di Controllo n. 34 del 10 settembre 2025, con la quale è stato convocato il Collegio in adunanza pubblica per il giorno 16 settembre 2025 alle ore 10,30;

VISTA la nota prot. 2428 del 10 settembre 2025 con la quale la suddetta Ordinanza è stata trasmessa al Comandante del Comando Regionale Umbria della Guardia di Finanza ed al Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni;

VISTO lo svolgimento del contraddittorio nel corso della citata adunanza pubblica del 16 settembre 2025;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di Controllo n. 37 del 17 settembre 2025, con la quale: (i) è stato ordinato al Comando Regionale Umbria della Guardia di Finanza, di integrare, entro le ore 10:00 del 29 settembre 2025, la documentazione relativa alla "*registrazione in caso d'uso*" dalla quale risultino le motivazioni giuridiche che hanno determinato tale decisione; (ii) è stato ordinato alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni, di voler procedere nei termini di legge a rilasciare la propria valutazione; (iii) è stato convocato il Collegio in adunanza pubblica per il giorno 30 settembre 2025 alle ore 12,30 per la prosecuzione della trattazione del menzionato decreto prot. n. 62776 del 17 luglio 2025;

VISTA la nota prot. 2648 del 17 settembre 2025 con la quale la suddetta Ordinanza è stata trasmessa al Comandante del Comando Regionale Umbria della Guardia di Finanza ed al Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni;
VISTA la nota della Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni prot. n. 32220 del 19 settembre 2025, acquisita al prot. n. 2695 in pari data, con la quale è stato comunicato che il provvedimento ha superato con esito positivo il controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'articolo 6, del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 e all'articolo 33, comma 4, del decreto-legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116 dell''11 agosto 2014, ed è stato registrato ai sensi dell'articolo 5 del predetto decreto legislativo n. 123/2011, con il numero 227 in data 19 settembre 2025;
VISTA la nota n. 82322 del 25 settembre 2025, acquisita al prot. n. 2772 del 26 settembre 2025, con la quale il Comandante Regionale della Guardia di Finanza ha fornito i chiarimenti e la documentazione richiesta con la suddetta Ordinanza n. 37 del 17 settembre 2025;
VISTA la nota n. 83247 del 29 settembre 2025, acquisita al prot. n. 2794 in pari data, con la quale il Comandante Regionale della Guardia di Finanza ha indicato i partecipanti all'adunanza pubblica del 30 settembre 2025;
UDITI il relatore, Ref. Francesca Abbati, e, in rappresentanza dell'Amministrazione convocata, il Generale di Brigata *omissis* ed il Colonnello *omissis* *omissis*, nonché, in rappresentanza della Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni, il Direttore, dott.ssa *omissis* ; con l'assistenza della dott.ssa Chiara Federici, in qualità di funzionario verbalizzante.

Ritenuto in

FATTO

1. In data 5 agosto 2025 è stato presentato al controllo preventivo di legittimità della Sezione - acquisito al prot. n. 2144 in pari data, unitamente alle relative integrazioni documentali, di cui ai protocolli nn. 2145 e 2146 del 5 agosto 2025 - il decreto prot. n. 62776 del 17 luglio 2025 che approva il contratto di vendita di un lotto, costituito da n. 10 autoveicoli/motocicli dichiarati fuori uso "*per cause tecniche*" o "*per vetustà e usura*", in dotazione al Comando Ragione Umbria e ai Reparti dipendenti, stipulato mediante scrittura privata, con la società *omissis* per l'importo complessivo di euro 3.789,00, pervenuto al controllo preventivo di legittimità in data 5 agosto 2025.

2. Con rilievo Con foglio di rilievo, prot. n. 2194 del 14 agosto 2025, veniva osservato quanto di seguito riportato.

In primis, la dilazione delle tempistiche, considerando che il decreto in esame, del 17 luglio 2025, trasmesso al controllo preventivo di legittimità in data 5 agosto 2025, approva un contratto del 25 giugno 2025. Il decreto di approvazione non indica compiutamente il capitolo del bilancio (indicato in altri documenti di gara allegati) al quale deve imputarsi l'entrata derivante dal contratto, indicazione prescritta dall'art. 110 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827. Lo stesso, pur prevedendo al proprio interno l'invio "*ai competenti organi di controllo*", non sembra essere stato trasmesso alla locale Ragioneria Territoriale dello Stato, ai fini del controllo prescritto dall'art. 5, commi 2 e 3, del d. lgs. n. 123/2011. Il contratto/obbligazione commerciale è risultato sottoscritto in firma autografa soltanto dal RUP Cap. *omissis* e non anche dalla ditta aggiudicataria e non riporta nemmeno il luogo e la data di sottoscrizione, ma unicamente le stampigliature di protocollo dell'Amministrazione in uscita (prot. 55194 del 23 giugno 2025) ed in entrata (prot. n. 55640 del 25 giugno 2025. Inoltre, al punto 3 dell'All. 13 viene ribadito, in linea con quanto indicato nella determina di aggiudicazione del 22 maggio 2025 (All. 12), che il ritiro dei mezzi "*dovrà avvenire entro gg 30 (trenta) solari, decorrenti dalla data di comunicazione a mezzo PEC, da parte di questa Stazione Appaltante, del buon esito del controllo preventivo di legittimità, rilasciato dalla Corte dei Conti ai sensi della L. 20/1994*". Tuttavia, nelle specifiche tecniche nuovamente diramate ai fini della ulteriore procedura di alienazione per la vendita dell'individuato Lotto n. 1 (V. All. 7), con riferimento ai tempi di esecuzione e durata, viene espressamente previsto che l'aggiudicatario dovrà provvedere al rituro degli automezzi entro 30 giorni lavorativi dalla data dell'avvenuta comunicazione di aggiudicazione (V. All. 13, datato 4 giugno 2025). Peraltro, anche l'art. 4 dell'approvato contratto sottolinea che la sua esecuzione è subordinata al buon esito del controllo di legittimità da parte della Corte dei conti. Inoltre, l'art. 7 del contratto, nello stabilire i "*tempi e condizioni per il ritiro dei veicoli*", rimanda nuovamente al "*nulla osta della Corte dei Conti*" per la decorrenza dei "*30 gg entro i quali l'impresa dovrà provvedere all'esecuzione del contratto*". Peraltro, il pagamento è stato eseguito entro il 31 luglio 2025, come previsto dal contratto (V. All. 16, bonifico 13 giugno 2025). L'art. 8 del contratto, inoltre, rubricato "*Penalità*", prevede la risoluzione dell'accordo e l'applicazione delle stesse qualora l'impresa non rispetti le modalità esecutive previste dalle specifiche tecniche e dai documenti di gara, rimandando, pertanto,

ad entrambe le scadenze di esecuzione: (i) all'esecuzione entro i 30 gg lavorativi dalla data dell'avvenuta comunicazione di aggiudicazione (secondo le specifiche tecniche, di cui all'All. 7); (ii) all'esecuzione entro i 30 gg solari decorrenti dalla data di comunicazione a mezzo PEC, da parte della Stazione Appaltante del buon esito del controllo preventivo di legittimità (secondo la comunicazione di aggiudicazione, di cui all'All. 13). L'art. 12 del contratto, "*modifiche in corso di esecuzione*", prevede espressamente che "*ogni variazione rispetto a quanto stabilito dalle specifiche tecniche e dai documenti di gara, che si rendesse necessaria nel corso dell'esecuzione contrattuale, dovrà essere autorizzata esclusivamente dall'Ufficio Amministrazione di questo Comando Regionale, mediante comunicazione formale a mezzo PEC*". Inoltre, mentre nella comunicazione di avvenuta aggiudicazione (All. 13) era previsto che "*la quietanza o la distinta di versamento rilasciata verrà consegnata in originale* […] *entro gg 10 (dieci) dalla ricezione della presente* [quindi entro il 14 giugno 2025] *e/o all'atto della firma dell'obbligazione in parola*", potendo considerare il 25 giugno, come protocollo in entrata della stessa obbligazione, in effetti, come detto, l'art. 6 del contratto prevede una nuova data entro il 31 luglio 2025. Al riguardo, il pagamento è stato effettuato il 13 giugno 2025 (V. All. 16) e trasmesso all'Amministrazione con PEC del 24 giugno, protocollata in entrata il 25 giugno 2025. Il pagamento, in effetti, rileva ai fini della consegna dei materiali che, come previsto a pag. 44 della Circolare 50000/2006 con rimando all'art. 90, c. 1, lett. c, D.D. 9000/2006, "*è fatta risultare da apposito verbale* […] *ed è effettuata previa presentazione da parte dell'acquirente stesso della quietanza originale di Tesoreria comprovante il pagamento del materiale*". Alla luce di quanto osservato, questo Ufficio di Controllo ha chiesto all'Amministrazione di voler fornire chiarimenti, specificando espressamente se il contratto abbia avuto o meno già esecuzione, nonché la seguente documentazione: - note n. 1080 del 17 gennaio 2022 e n. 358614 del 13 dicembre 2022 del Comando Generale – IV Reparto – Ufficio Motorizzazione con le quali è stato disposto il "*fuori uso*" per cause tecniche di n. 4 autovetture da movimento del Comando Regionale Umbria e la nota n. "*omesso*" del 9 giugno 2023 inerente alla richiesta di dichiarazione di "*fuori uso*" di n. 11 autovetture di cui n. 4 "*per cause tecniche*" e n. 7 "*per vetustà ed usura*", del Comando Regionale Umbria (citate nell'All. 2, delibera della Commissione Tecnica del 20 luglio 2023); - evidenze circa il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 16-*bis* e 16-*ter* del R.D. 2440/1923 nel testo vigente *ratione temporis,* nonché circa il corretto rispetto delle disposizioni in tema di imposta di bollo; - nonché il "*verbale di operazioni compiute*"

del 28 gennaio 2025, citato nell'All. 6, delibera della Commissione Tecnica del 4 febbraio 2025.

3. Con nota n. 72891 del 25 agosto 2025, acquisita al protocollo della Sezione n. 2227 in pari data e trasmessa dall'Amministrazione per conoscenza alla locale Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni, è stato riscontrato il suddetto rilievo di questo Ufficio di controllo, con l'invio della documentazione richiesta e dei seguenti chiarimenti. In particolare, è stato riferito che la "*dilazione delle tempistiche*" nella redazione del decreto "*è conseguenza delle interlocuzioni intercorse con il Comando Generale su taluni aspetti di carattere tecnico connessi alla procedura de qua mentre la mancata indicazione, all'interno del medesimo provvedimento, del capitolo di bilancio al quale imputare l'entrata derivante dalla vendita delle auto dichiarate fuori uso, è da imputare a un mero refuso, tenuto conto che tali dati risultano compiutamente indicati nella documentazione tecnica predisposta per la gara*". Quanto, poi, alla sottoscrizione del contratto da parte del legale rappresentante della *omissis*, ditta aggiudicataria, è stato riferito che lo stesso "*ha, a suo tempo, debitamente sottoscritto digitalmente l'obbligazione commerciale, che si allega*" e che "*l'indicazione del luogo e della data di sottoscrizione del citato atto, di cui codesto ufficio ha rilevato altresì l'assenza, si è ritenuto assolto con l'apposizione digitale del numero di protocollo di questo Comando Regionale, recante i suddetti dati*". Con riguardo, invece, alla discrepanza tra quanto indicato nelle specifiche tecniche e quanto riportato negli atti di gara redatti successivamente (determina di aggiudicazione, comunicazione di avvenuta aggiudicazione, contratto), in ordine alle tempistiche di esecuzione del contratto, è stato evidenziato "*come questo Comando Regionale non abbia ancora avviato la fase esecutiva del contratto, nel rispetto delle disposizioni che prevedono la partecipazione del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti alla fase cd. "integrativa dell'efficacia". Pertanto - come si evince dalla lettura congiunta della determina di aggiudicazione, della comunicazione di avvenuta aggiudicazione e dell'obbligazione commerciale sottoscritta dalle parti - il ritiro degli automezzi è subordinato al "buon esito del controllo preventivo di legittimità, rilasciato dalla Corte dei Conti" e avverrà previa redazione di apposito verbale di consegna*". È stato anche segnalato "*come, l'incoerenza rilevata da codesto Ufficio di controllo in merito ai termini fissati da questa Stazione appaltante per il pagamento dell'importo contrattuale è stata determinata dalla circostanza che l'operatore economico ha comunicato di avere già effettuato, in data 13 giugno 2025, il versamento sui pertinenti Capo e Capitolo previsti dalla Tesoreria, soltanto all'atto del perfezionamento dell'obbligazione commerciale. Al riguardo, l'operatore economico ha,*

infatti, inviato a mezzo pec, in data 25 giugno 2025, la ricevuta del bonifico bancario, recante la causale nonché i codici RdA e CIG univocamente riferibili alla procedura di alienazione in oggetto". Quanto, poi, alla richiesta di chiarimenti circa il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 16-*bis* e 16-*ter* del R.D. 2440/1923 e di quelle in tema di imposta di bollo, è stato rappresentato che: (i) "*non si è ritenuto di procedere alla registrazione dell'obbligazione commerciale sottoscritta con l'operatore economico, inquadrando la stessa come una "scrittura privata semplice" per la quale è previsto tale adempimento "in caso d'uso". Ciò, tenuto conto peraltro che, salvo diverso avviso, la protocollazione da parte di questa stazione appaltante e la sottoscrizione da parte dell'operatore economico aggiudicatario con firma digitale conferiscono all'atto quella certezza necessaria per l'eventuale opponibilità a terzi*"; (ii) "*la "Comunicazione di avvenuta aggiudicazione" prevede che le "eventuali" spese di bollo per l'obbligazione commerciale restano a carico dell'aggiudicatario. Tuttavia, tenuto conto che l'importo pattuito è inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell'Allegato 1.4, Tabella A del D.Lgs. n. 36/2023, tale imposta non è dovuta*". Quanto, infine, alla sottoposizione dell'atto al controllo della Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni, è stato riferito che, al fine di consentire alla stessa, "*come segnalato da codesto ufficio – l'esecuzione del "controllo prescritto dall'art. 5, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 123/2011", si allega per il solo citato organo che legge per conoscenza copia della nota a seguito (all.7) corredata dalla pertinente documentazione allegata*".

4. In data 10 settembre 2025 questo Magistrato relatore ed il Consigliere delegato, esaminata la documentazione e i chiarimenti pervenuti nel termine concesso, proponevano congiuntamente il deferimento alla Sezione in forma collegiale, ritenendo i riscontri forniti, allo stato, non idonei a superare integralmente i rilievi emersi nella fase istruttoria.

5. Con l'Ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di Controllo n. 34 del 10 settembre 2025, è stato convocato il Collegio in adunanza pubblica per il giorno 16 settembre 2025 alle ore 10,30.

6. Con nota prot. 2428 del 10 settembre 2025, la suddetta Ordinanza è stata trasmessa al Comandante del Comando Regionale Umbria della Guardia di Finanza ed al Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni.

7. Nel corso del contraddittorio svoltosi nell'adunanza pubblica del 16 settembre 2025, è emerso quanto di seguito riportato.

Il Consigliere Delegato, Dott. Geraci, ha rammentato i profili, innanzitutto di natura formale, evidenziati nel rilievo e nella relazione di deferimento: "*in primo luogo per*

quanto riguarda la conformità del decreto alle indicazioni contenute nei regi decreti che regolano la contabilità pubblica, quindi a livello meramente formale, ad esempio, l'indicazione dei capitoli e degli altri requisiti di forma che sono stabiliti dalle norme", nonché "*alcune difformità fra l'iter procedurale descritto nei documenti prodromici all'aggiudicazione e quanto poi effettivamente avvenuto successivamente all'aggiudicazione*" e l'ulteriore profilo riconducibile alle disposizioni in tema di imposta di registro.

Il Magistrato istruttore, Dott.ssa Abbati, ha riepilogato il contenuto del decreto in esame, la procedura che ha portato all'approvazione – con il provvedimento stesso – del contratto di vendita, i rilievi prodotti all'Amministrazione e la risposta di quest'ultima. Quanto al riscontro documentale fornito dall'Amministrazione, in particolare, la relatrice ha ricordato che sono state allegate le note con le quali è stato disposto il fuori uso per cause tecniche di quattro autovetture e la nota inerente alla richiesta di dichiarazione di fuori uso delle autovetture per cause tecniche e dello stato di usura. È stato, peraltro, riferito dall'Amministrazione che la dilazione delle tempistiche nella redazione del decreto è conseguenza delle interlocuzioni intercorse con il Comando Generale, su taluni aspetti di carattere tecnico connessi alla procedura, mentre la mancata indicazione all'interno del medesimo provvedimento del capitolo di bilancio è da imputare al mero refuso. Quanto poi alla sottoscrizione del contratto da parte del legale rappresentante della *omissis*, ditta aggiudicataria, è stato riferito che lo stesso ha a suo tempo debitamente sottoscritto digitalmente l'obbligazione commerciale e che l'indicazione del luogo e della data di sottoscrizione dell'atto sia stato ritenuto assolto con l'apposizione digitale del numero di protocollo del Comando Regionale. Con riguardo, invece, alla discrepanza tra quanto indicato nelle specifiche tecniche e quanto riportato negli atti di gara redatti successivamente, cioè la determina di aggiudicazione e la comunicazione di avvenuta aggiudicazione del contratto, in ordine alle tempistiche di esecuzione del contratto, è stato evidenziato come il Comando Regionale non abbia ancora avviato la fase esecutiva del contratto nel rispetto delle disposizioni che prevedono la partecipazione del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti. Pertanto, come si evince dalla lettura congiunta della determina di aggiudicazione, della comunicazione di avvenuta aggiudicazione e dell'obbligazione commerciale, il ritiro degli automezzi è subordinato al buon esito del controllo preventivo di legittimità. È stato anche segnalato come l'incoerenza in merito ai termini fissati da questa stazione appaltante per il pagamento dell'importo

contrattuale è stata determinata dalla circostanza che l'operatore economico ha comunicato di avere già effettuato, in data 13 giugno 2025, il versamento sui pertinenti, capo e capitolo previsti dalla Tesoreria, soltanto all'atto del perfezionamento dell'obbligazione commerciale. Quanto poi alla richiesta di chiarimenti circa il rispetto delle disposizioni riguardanti l'imposta di bollo, è stato rappresentato che non si era ritenuto di procedere alla registrazione dell'obbligazione commerciale sottoscritta con l'operatore economico, inquadrando la stessa con una scrittura privata semplice, per la quale è previsto questo adempimento in caso d'uso. La relatrice ha precisato che i chiarimenti forniti l'Amministrazione sono stati ritenuti da questo Ufficio di controllo non sufficienti per superare le criticità e per questo si è ritenuto di instaurare il contraddittorio con l'Amministrazione stessa, "*soprattutto in riferimento alla compatibilità dei termini del controllo preventivo di legittimità ed all'esecuzione del contratto anche e soprattutto in riferimento all'avvenuto pagamento della somma con il bonifico*".

Nel corso dell'adunanza pubblica, il Generale *omissis* è intervenuto per fornire ulteriori elementi informativi in merito al procedimento seguito per la trasmissione agli organi di controllo, riferendo, nello specifico, che: "*il fatto di aver mandato per conoscenza, diciamo così - e quindi come tecnica redazionale, appartiene un po' alla nostra tradizione di tecnica redazionale dei nostri atti - alla Ragioneria territoriale, la comunicazione con cui abbiamo risposto all'osservazione della Sezione, ovviamente risponde proprio all'intento di mettere a piena conoscenza la Ragioneria territoriale - per il seguito di competenza e quindi per il controllo amministrativo contabile che se necessario ne dovrà discendere - tutti i nostri atti, perché alla nostra comunicazione per conoscenza erano allegati anche tutti gli atti amministrativi che sono stati ovviamente mandati al controllo di legittimità della Corte. Quindi, da questo punto di vista, mi sento di poter dire che l'Amministrazione ha assolto insomma ai suoi obblighi di comunicazione nei confronti anche della Ragioneria territoriale*".

Quanto agli altri rilievi, è intervenuto il Colonnello *omissis*, il quale, *in primis,* ha inteso rammentare la differenza esistente tra le motivazioni che hanno indotto a provvedere alla dismissione dei mezzi, distinguendo tra le c.d. cause tecniche e la c.d. condizione di vetustà ed usura. In merito, poi, alla dilazione delle tempistiche, il Colonnello ha addebitato la criticità – a suo avviso correttamente rilevata da questa Corte – alla inesperienza dell'Amministrazione nella gestione di tali tipologie di pratiche amministrative, riferendo, nel corso del contraddittorio che "*il Capitano si è più volte sentito con il Comando Generale, con la nostra Direzione di Amministrazione,*

con il Quarto Reparto Ufficio Motorizzazione, per capire e cercare di fare al meglio tutti quanti i passaggi che erano previsti per questa dismissione". Quanto alla mancata indicazione nel decreto di approvazione del capitolo di bilancio sul quale imputare l'entrata, il Colonnello ha rappresentato come l'Amministrazione si sia poi ravveduta "*nelle successive comunicazioni, che sono quelle di comunicazione di avvenuta aggiudicazione e nel contratto sottoscritto con la parte, dove sono stati correttamente riportati*" gli estremi del capitolo. Il Colonnello ha anche riconosciuto la presenza di una "*discrepanza di contenuti* […] *tra le specifiche tecniche e i successivi documenti*" in ragione della quale "*c'è stato questo primo errore compiuto da parte nostra, che però abbiamo poi provveduto a sanare nelle successive comunicazioni di avvenuta aggiudicazione, nella determina di aggiudicazione, nel contratto, nell'obbligazione commerciale, che è stata sottoscritta digitalmente* […] *dalla parte*". Con riferimento ai rilievi riconducibili alla sottoscrizione degli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità, il Colonnello ha riferito che: "*è stato un nostro errore nell'invio della documentazione la prima volta: è stato mandato il contratto su cui risultava soltanto la firma del Capo Ufficio Amministrazione, del capitano* omissis*, ma noi avevamo già in possesso la copia firmata digitalmente dalla controparte, che abbiamo poi inviato con la seconda trasmissione*"; precisando, peraltro, in merito alla suddetta discrepanza che: "*in questi documenti che ho citato, quelli dopo l'aggiudicazione, è indicato correttamente dei 30 giorni dalla comunicazione del buon esito del controllo di legittimità della Corte dei conti e, proprio nel rispondere al vostro quesito, al contratto non è stata data esecuzione, nel senso che, ancorché sia avvenuto il pagamento, prima dell'esito del controllo di legittimità, da parte dell'operatore commerciale, di fatto noi abbiamo correttamente atteso ovviamente l'esito di questa Corte prima di dare esecuzione al contratto*". Al riguardo, nel corso dell'adunanza pubblica, è intervenuto anche il Presidente Colosimo, affermando – in relazione al pagamento già effettuato dalla parte privata - che: "*però l'adempimento c'è stato, anzi paradossalmente ci sarebbe quasi una posizione di indebitamento del Corpo rispetto ad un adempimento*". Sul punto, il Colonnello *omissis* ha riferito che: "*purtroppo, questo si è verificato per la discrepanza delle date che c'erano. Quindi* […] *l'operatore commerciale si è attenuto per il pagamento alla data che aveva trovato nelle specifiche tecniche. Noi, peraltro, non avevamo avuto conoscenza di questo pagamento, perché lui non ce lo aveva trasmesso. Quando siamo andati a firmare, a stipulare il contratto e abbiamo rimesso la nuova data, in realtà - che era quella del 30 luglio - a quel punto ci siamo resi conto che lui, invece, il pagamento lo aveva già effettuato sulla base della nostra, ahimé, errata indicazione nelle specifiche tecniche*", precisando, poi, ulteriormente che l'Amministrazione ha preso

cognizione dell'avvenuto adempimento della controparte solo "*il 25 giugno, quando abbiamo stipulato il contratto*", rispetto al pagamento già effettuato "*il 13 giugno*". Quanto, poi, alla registrazione del contratto, il Colonnello ha riferito che: "*ci siamo confrontati sia con il Comando Generale, ma il Capitano* omissis*, anche con gli altri colleghi, diciamo, presenti, i suoi omologhi nelle altre Regioni. Noi abbiamo fatto questa valutazione sulla registrazione soltanto in caso d'uso*". Lo stesso ha, peraltro, precisato che: "*il contratto è stato comunque firmato con firma digitale ed è riportato comunque anche il protocollo del Comando Regionale Umbria. Protocollo che da noi, ormai da anni, è un protocollo digitalizzato. Quindi è un protocollo che non è annullabile. Quindi una volta che quel documento viene protocollato, se vi è un errore, deve essere protocollato un nuovo documento, ma quello rimane comunque agli atti. Quindi abbiamo ritenuto che questa protocollazione digitale e la firma digitale, trattandosi di una struttura privata, desse comunque quella valenza* […] *al documento di una possibile opponibilità a terzi, quindi in caso d'uso. Per quanto riguarda il pagamento del bollo, ci siamo rifatti noi alla tabella prevista dall'allegato 1.4, tabella A, del decreto legislativo 36 del 2003, che per gli importi inferiori a 40.000 euro ne prevede l'esenzione. E quindi noi abbiamo fatto questo tipo di valutazione e quindi l'imposta di bollo non è stata applicata per effetto di questa disposizione*".

Rispetto a quanto riferito dall'Amministrazione, nel corso del contraddittorio, la relatrice, Dott.ssa Abbati - tornando sulla questione dell'avvenuto bonifico del 13 giugno rispetto alla data in cui la stessa Amministrazione ne ha avuto contezza (come riferito il 25 giugno, al momento della stipula del contratto) – ha sottolineato la presenza di problematiche in tema di mancata esecuzione e di penalità rispetto alle tempistiche, chiedendo se l'Amministrazione avesse cercato di valutare quali potessero essere le conseguenze. Sul punto, il Colonnello *omissis*, ha riferito che "*non ci sono state ulteriori interlocuzioni con la parte*", sebbene alla stessa fosse già noto che il contratto "*è subordinato al controllo di legittimità della Corte dei conti. Quindi la parte è pienamente a conoscenza del fatto che, laddove in questo controllo, questa Corte dovesse dare un diniego, non potremo procedere alla stipula del contratto e quindi procederemo alla ripetizione delle somme*".

Quanto ai controlli della Ragioneria Territoriale dello Stato sul decreto in esame, il Direttore, intervenuto nel corso dell'adunanza pubblica, ha riferito: "*noi come Ragioneria Territoriale dello Stato abbiamo ricevuto la documentazione inerente al decreto che approva il contratto di vendita del lotto costituito dai 10 autoveicoli in data 25 agosto 2025, a seguito delle osservazioni formulate da codesta Corte. Siccome era pervenuto a noi*

per conoscenza in data 25 agosto 2025 (i tempi ad oggi non sono ancora spirati), abbiamo 30 giorni per l'effettuazione del controllo contabile e vista anche la fissazione dell'udienza, al momento non abbiamo espresso un visto in considerazione del fatto, peraltro, che - come ripeto - è arrivato per conoscenza e non in maniera […] *chiara per la sottoposizione al visto contabile*". Il Direttore della Ragioneria, peraltro, ha inteso segnalare che: "*relativamente ai contratti attivi effettivamente c'è un po' di difformità nell'ambito dell'attività dei controlli contabili, tanto che io in data 2 settembre 2024 feci una richiesta di parere al nostro ispettorato generale di finanza e anche al nostro servizio centrale per il sistema delle ragionerie e per il controllo interno dipartimentale per acquisire informazioni e anche indicazioni più chiare in merito alla attività di espletamento del controllo contabile sui contratti attivi che assolutamente sono ricondotti nell'ambito del 123 laddove si declina l'assoggettabilità al controllo contabile di tutti gli atti che vanno al controllo preventivo della Corte dei conti ai sensi della legge 20. Di fatto però la normativa - poi laddove troviamo la declinazione della modalità di controllo contabile che deve essere effettuata dalle RTS è quasi esclusivamente e lascio un quasi perché abbiamo fatto richiesta di parere - declina quella che è l'attività di controllo sugli atti di spesa. Indipendentemente da questo, comunque, noi ci siamo sempre e comunque attenuti a verificare l'atto laddove c'è un contratto attivo in modo da esplicare l'attività di controllo contabile ovviamente all'interno dei rapporti che abbiamo con Codesta Sezione. Quindi in questo caso abbiamo ricevuto* […] *l'atto appunto in data 25 agosto, trattandosi di un contratto attivo e quindi di un'entrata, nulla vieta che possiamo terminare il nostro iter, qualora sia ritenuto corretto, perché abbiamo una non contestualità, a questo punto, di inoltro degli atti alla Corte dei conti per il controllo di legittimità e alla Ragioneria per il controllo contabile. Però, qualora fosse ritenuto opportuno, abbiamo comunque i nostri tempi per esplicare ancora il controllo contabile*".

Il Presidente Colosimo, al termine della camera di consiglio della suddetta adunanza pubblica del 16 settembre 2025, rientrando nella sede dell'adunanza pubblica, ha riferito: "*il Collegio ritiene opportuno integrare la documentazione chiedendo a codesto Comando regionale di voler argomentare funditus sulle ragioni che hanno indotto a questa registrazione in caso d'uso, in modo da capire le motivazioni giuridiche che hanno militato per questa decisione e, nel frattempo, sollecito la Ragioneria a procedere, nei termini di legge, a rilasciare la propria valutazione, quindi aggiorno la decisione all'esito di questa integrazione, entro il 30 settembre p.v.*".

8. Con l'Ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di Controllo n. 37 del 17 settembre 2025: (i) è stato ordinato al Comando Regionale Umbria della Guardia di Finanza, di integrare, entro le ore 10:00 del 29 settembre 2025, la documentazione

relativa alla "*registrazione in caso d'uso*" dalla quale risultino le motivazioni giuridiche che hanno determinato tale decisione; (ii) è stato ordinato alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni, di voler procedere nei termini di legge a rilasciare la propria valutazione; (iii) è stato convocato il Collegio in adunanza pubblica per il giorno 30 settembre 2025 alle ore 12,30 per la prosecuzione della trattazione del menzionato decreto prot. n. 62776 del 17 luglio 2025.

9. Con la nota prot. 2648 del 17 settembre 2025, la suddetta Ordinanza è stata trasmessa al Comandante del Comando Regionale Umbria della Guardia di Finanza ed al Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni.

10. Con la nota prot. n. 32220 del 19 settembre 2025, acquisita al prot. n. 2695 in pari data, la Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni ha comunicato che il provvedimento ha superato con esito positivo il controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'articolo 6, del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 e all'articolo 33, comma 4, del decreto-legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116 dell''11 agosto 2014, ed è stato registrato ai sensi dell'articolo 5 del predetto decreto legislativo n. 123/2011, con il numero 227 in data 19 settembre 2025.

11. Con la nota n. 82322 del 25 settembre 2025, acquisita al prot. n. 2772 del 26 settembre 2025, il Comandante Regionale della Guardia di Finanza ha fornito i chiarimenti e la documentazione richiesta con la suddetta Ordinanza n. 37 del 17 settembre 2025.

12. Con la nota n. 83247 del 29 settembre 2025, acquisita al prot. n. 2794 in pari data, il Comandante Regionale della Guardia di Finanza ha indicato i partecipanti all'adunanza pubblica del 30 settembre 2025.

13. Nel corso della suddetta adunanza pubblica del 30 settembre 2025, il Consigliere Delegato, Dott. Geraci, ha provveduto ad effettuare un breve riepilogo della vicenda in esame, richiamando i "*profili relativi alla registrazione e, quindi, di conseguenza all'applicabilità dell'articolo 16-bis*". Al riguardo, il Colonnello *omissis* ha richiamato l'art. "*7 del DPR 131 dell'86, il quale prevede per la categoria merceologica di cui stiamo parlando, quindi delle autovetture, la non obbligatorietà della registrazione*", riferendo, peraltro, che: "*la categoria – appunto - delle auto e, in particolare, atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico, è menzionata espressamente all'articolo 11-bis della tabella A dell'articolo che ho testé richiamato. Peraltro, l'articolo 7 ci dice anche che per tali atti non solo non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione, addirittura neanche in caso d'uso. Quindi, noi ci siamo attenuti a questa disposizione. Poi, nella nota abbiamo anche esplicitato, come ci era stato richiesto, che*

cosa si intenda per caso d'uso e abbiamo evidenziato il fatto - appunto - anche che, laddove il deposito presso un ente, una pubblica amministrazione avvenga in forza di una norma o di una legge o da un regolamento - e lo abbiamo richiamato, perché abbiamo inteso il deposito che noi abbiamo fatto presso di voi - è previsto per legge e quindi non è soggetto a registrazione. E, poi, abbiamo chiuso dicendo che, laddove, comunque, ancorché non obbligatorio, una delle parti avesse necessità di doverlo andare a registrare, dovendosi verificare una delle ipotesi richieste, a quel punto l'onere sarà a carico della parte che ne chiede la registrazione". Il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni, intervenuto in adunanza pubblica, ha ricordato l'emissione e la trasmissione del visto di regolarità contabile al provvedimento.

DIRITTO

1. La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del decreto prot. n. 62776 del 17 luglio 2025 che approva il contratto di vendita di un lotto, costituito da n. 10 autoveicoli/motocicli dichiarati fuori uso "*per cause tecniche*" o "*per vetustà e usura*", in dotazione al Comando Regione Umbria e ai Reparti dipendenti, stipulato mediante scrittura privata, con la società *omissis* per l'importo complessivo di euro 3.789,00, pervenuto al controllo preventivo di legittimità in data 5 agosto 2025 ed acquisito al prot. n. 2144 in pari data;

2. In primo luogo, deve evidenziarsi che, all'esito del contradditorio, l'Amministrazione, nel corso dell'adunanza pubblica, ha chiarito di non aver posto in esecuzione il contratto in pendenza del procedimento di controllo da parte di questa Corte. In particolare, in ordine alle tempistiche di esecuzione del contratto, è stato evidenziato il non avviamento della fase esecutiva del contratto, nel rispetto delle disposizioni che prevedono la partecipazione del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti alla fase cd. "integrativa dell'efficacia". E' stato altresì sottolineato che, "*dalla lettura congiunta della determina di aggiudicazione, della comunicazione di avvenuta aggiudicazione e dell'obbligazione commerciale sottoscritta dalle parti, il ritiro degli automezzi è subordinato al "buon esito del controllo preventivo di legittimità, rilasciato dalla Corte dei Conti" e avverrà previa redazione di apposito verbale di consegna*". È stato anche segnalato "*come, l'incoerenza rilevata in merito ai termini fissati da questa Stazione appaltante per il pagamento dell'importo contrattuale è stata determinata dalla circostanza che l'operatore economico ha comunicato di avere già effettuato, in data 13 giugno 2025, il versamento sui pertinenti Capo e Capitolo previsti dalla Tesoreria, soltanto all'atto del perfezionamento dell'obbligazione commerciale….;*" avendo inviato a mezzo

pec, in data 25 giugno 2025, la ricevuta del bonifico bancario, recante la causale nonché i codici RdA e CIG;

3. In particolare, viene specificato che "*l'operatore commerciale si è attenuto per il pagamento alla data che aveva trovato nelle specifiche tecniche. Non ….. avevamo avuto conoscenza di questo pagamento, perché lui non ce lo aveva trasmesso. Quando siamo andati a firmare, a stipulare il contratto e abbiamo rimesso la nuova data, in realtà - che era quella del 30 luglio - a quel punto ci siamo resi conto che lui, invece, il pagamento lo aveva già effettuato sulla base della nostra, ahimé, errata indicazione nelle specifiche tecniche*", precisando, poi, ulteriormente che l'Amministrazione ha preso cognizione dell'avvenuto adempimento della controparte solo "*il 25 giugno, quando abbiamo stipulato il contratto*", rispetto al pagamento già effettuato "*il 13 giugno*".

4. In relazione ai "*profili relativi alla registrazione e, quindi, di conseguenza all'applicabilità dell'articolo 16-bis*, il Colonnello *omissis*, ha richiamato l'art. "*7 del DPR 131 dell'86, il quale prevede per la categoria merceologica di cui stiamo parlando, quindi delle autovetture, la non obbligatorietà della registrazione*", riferendo, peraltro, che: "*la categoria – appunto - delle auto e, in particolare, atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico, è menzionata espressamente all'articolo 11-bis della tabella A dell'articolo che ho testé richiamato. Peraltro, l'articolo 7 ci dice anche che per tali atti non solo non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione, addirittura neanche in caso d'uso. Quindi, noi ci siamo attenuti a questa disposizione. Poi, nella nota abbiamo anche esplicitato, come ci era stato richiesto, che cosa si intenda per caso d'uso e abbiamo evidenziato il fatto - appunto - anche che, laddove il deposito presso un ente, una pubblica amministrazione avvenga in forza di una norma o di una legge o da un regolamento - e lo abbiamo richiamato, perché abbiamo inteso il deposito che noi abbiamo fatto presso di voi - è previsto per legge e quindi non è soggetto a registrazione. E, poi, abbiamo chiuso dicendo che, laddove, comunque, ancorché non obbligatorio, una delle parti avesse necessità di doverlo andare a registrare, dovendosi verificare una delle ipotesi richieste, a quel punto l'onere sarà a carico della parte che ne chiede la registrazione*".

5. Le controdeduzioni dispiegate (per iscritto e nel corso dell'odierna pubblica adunanza) dall'Amministrazione autrice degli atti al vaglio della Sezione, possono ritenersi idonee a superare i rilievi d'illegittimità del decreto *de quibus*;

6. Conclusivamente, in virtù del quadro normativo delineato, il decreto prot. n. 62776 del 17 luglio 2025 che approva il contratto di vendita di un lotto, costituito da n. 10 autoveicoli/motocicli dichiarati fuori uso "*per cause tecniche*" o "*per vetustà e usura*", in dotazione al Comando Ragione Umbria e ai Reparti dipendenti, stipulato

mediante scrittura privata, con la società *omissis* per l'importo complessivo di euro 3.789,00, può essere ammesso al visto e alla registrazione da parte della Sezione regionale di Controllo

P. Q. M.

Ammette al visto e alla conseguente registrazione il provvedimento in epigrafe indicato.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito e affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deliberato in Perugia, nella camera di consiglio del 30 settembre 2025.

Il Magistrato Relatore — Il Presidente
f.to Francesca Abbati — f.to Antonello Colosimo

Depositata in Segreteria il 29 ottobre 2025
Il Funzionario Preposto
f.to Dott.ssa Antonella Castellani